

Il (nuovo) Fattore famiglia lombardo. Un'analisi di dettaglio della legge

Contributo dell'Avv. **Massimiliano Gioncada**, avvocato in Piacenza, Milano, Brescia. Consulente legale degli Ordini regionali degli assistenti sociali della Lombardia, Liguria, Trentino Alto-Adige

Il Consiglio Regionale ha di recente approvato l'introduzione del Fattore Famiglia Lombardo, quale indicatore reddituale che integra l'I.S.E.E. L'articolo analizza nel dettaglio i contenuti della legge, approfondendo nel dettaglio cosa prevede, gli ambiti di applicazione prioritari e criteri di applicazione.

a cura di Valentina Ghetti - mercoledì, marzo 29, 2017

<http://www.lombardiasociale.it/2017/03/29/il-nuovo-fattore-famiglia-lombardo-unanalisi-di-dettaglio-della-legge/>

Con la legge regionale approvata nella seduta del 14 marzo 2017 “*Norme integrative per la valutazione della posizione economica equivalente delle famiglie – Istituzione del fattore famiglia lombardo*”, la Regione ha [\(re\)introdotta](#) uno strumento, il Fattore Famiglia Lombardo, che si inserisce nella filiera normativa che trova il primo, e più importante, provvedimento, nel d.P.C.M. 05 dicembre 2013, n. 159.

Obiettivi e finalità

L'articolo 1 è di assoluto interesse poiché stabilisce espressamente che il fattore famiglia lombardo sia istituito, ed evidentemente applicato, “**nel rispetto della normativa statale in materia di indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)**”, aggiungendo ch'esso è uno “**specifico strumento integrativo per la definizione delle condizioni economiche e sociali che consentono alla famiglia di accedere alle prestazioni erogate da Regione Lombardia, nonché alle prestazioni erogate dai comuni per interventi e finanziamenti di Regione Lombardia**”.

Il fattore famiglia lombardo è “**un indicatore sintetico della situazione reddituale e patrimoniale che, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) garantisce condizioni migliorative, integrando ogni altro indicatore, coefficiente, quoziente di premialità per le famiglie, al fine della individuazione delle modalità di accesso alle prestazioni**”.

La Regione appare molto ottimista sul punto, prevedendo che i “**criteri e le modalità attuative del fattore famiglia lombardo sono stabiliti ogni tre anni con deliberazione della Giunta regionale**” e, quindi, **delineando per il fattore famiglia lombardo un ampio orizzonte temporale di vita, evidentemente ben diverso rispetto alla (fallimentare) omonima precedente esperienza.**

Ambiti di applicazione

In base all'articolo 2 si prevede, tenendo conto delle diverse modalità di erogazione delle prestazioni, ch'esso si applichi, tra gli altri, "***nell'ambito sociale e nella quota a valenza sociale delle prestazioni sociosanitarie***", trovando comunque immediata applicazione con riferimento:

- *ai componenti buono scuola e buono libri della Dote Scuola;*
- *ai progetti di inserimento lavorativo – PIL;*
- *ai contratti di locazione a canone concordato ad eccezione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica;*
- *al trasporto pubblico locale*".

Monitorati gli effetti applicativi, **la Regione si riserva quindi la facoltà di estenderne ulteriormente l'applicazione.**

Principi per la determinazione dei criteri e delle modalità attuative del FFL

L'articolo 3 esordisce evidenziando che la Regione, nella definizione dei criteri e delle modalità attuative del fattore famiglia lombardo, e "*tenuto conto della rilevanza del numero dei componenti del nucleo familiare, compresi i minori in affido*", si atterrà ai seguenti principi:

*“previsione di **ulteriori franchigie**, integrative di quelle nazionali, in base al numero di componenti del nucleo familiare anche in relazione al computo del patrimonio mobiliare e immobiliare;*

***definizione di ulteriori specifiche agevolazioni**, a parità di altri fattori, in presenza nel nucleo familiare di persone con disabilità e di non autosufficienti, così come individuate ai sensi dell'Allegato 3 al d.p.c.m. 159/2013;*

***definizione di una scala di equivalenza** che tenga conto della situazione reddituale e patrimoniale, posseduta anche all'estero, rapportata alla composizione del nucleo familiare, all'età dei figli e allo stato di famiglia monogenitoriale, nonché, nel caso di genitori separati, al contributo per il mantenimento dei figli stabilito a seguito di provvedimento dell'Autorità giudiziaria;*

***introduzione di elementi di priorità** per le famiglie che hanno in essere un mutuo per l'acquisto dell'abitazione principale, per l'anzianità di residenza in regione Lombardia, a parità di altri fattori, per la presenza di persone anziane, non autosufficienti e di disabili, per le madri in accertato stato di gravidanza, in coerenza con gli ambiti e i servizi ai quali il fattore famiglia lombardo viene applicato”.*

Stabilita la gratuità dell'elaborazione dell'indicatore regionale, la legge prevede che:

“Possono accedere ai benefici previsti dalla legge i componenti dei nuclei familiari che abbiano adempiuto al pagamento delle imposte regionali e, nel caso di genitori separati, al pagamento del contributo per il mantenimento dei figli disposto dal provvedimento dell'Autorità giudiziaria”, mentre “Sono esclusi dai benefici previsti dalla legge i nuclei familiari:

- *che occupino o abbiano occupato abusivamente negli ultimi cinque anni appartamenti/terreni pubblici o privati”;*
- *che non abbiano ottemperato all'obbligo scolastico dei minori”.*

Ulteriori indicazioni

L'articolo 4 prevede la costituzione di un gruppo di lavoro *Osservatorio per l'attuazione del fattore famiglia lombardo* deputato ad effettuare "il monitoraggio degli impatti del fattore famiglia lombardo sull'efficacia dei servizi erogati" e tenuto a trasmettere "la propria relazione annualmente alle competenti commissioni consiliari".

L'articolo 5 contiene quella che pare essere la *ratio* del complessivo provvedimento, rinvenendosi l'obiettivo di:

“agevolare la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose, nonché nel tutelare la famiglia attraverso adeguate politiche sociali, economiche e fiscali”.

A tal fine, "la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione annuale che fornisce informazioni sui seguenti aspetti:

- *numero e caratteristiche delle famiglie coinvolte;*
- *numero dei comuni che hanno accolto e applicato il provvedimento;*
- *eventuali criticità emerse nel corso dell'attuazione della presente legge, comprese quelle evidenziate dai soggetti interessati”,*

il tutto "anche attraverso forme di partecipazione dei cittadini e dei soggetti che attuano gli interventi previsti".

L'articolo 6 individua le risorse destinate all'applicazione della legge, almeno in una prima fase. Si tratta di 1,5 milioni per il 2017 (e altrettanti per il 2018 e per il 2019) per "consentire ai cittadini lombardi in condizioni di difficoltà di accedere ed usufruire di un ventaglio di politiche di sostegno".